

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA DEL 30/06/2023

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, così come disciplinato, in via transitoria, dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108 dell'incarico avente ad oggetto l'attività di indagine geologico-tecnica presso l'edificio di Via Carlo Amoretti, n. 30, in Milano. – CIG 9940759DD3 e CUP I42B22001170004

VISTI

- la deliberazione di Giunta Regionale n. XI/7580 del 15 dicembre 2022 con cui la Regione ha aderito alla proposta del Comune di Milano relativa ad un "Accordo Locale Semplificato per la realizzazione del progetto "QuartoViva" su immobile di proprietà del Comune di Milano; ed in specie di aderire alla proposta riguardante l'intervento di complessiva riqualificazione e messa a norma del fabbricato di Via Carlo Amoretti n. 30, dato in concessione dal 2010 alla Fondazione Capac che ivi esercita attività formativa;
- nell'ambito del predetto Accordo Locale Semplificato la Fondazione CAPAC deve farsi carico dello svolgimento delle attività necessarie per l'affidamento e l'esecuzione degli interventi di riqualificazione citati;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. l'art. 32 comma 2 nel quale è stato aggiunto il seguente paragrafo: *"Nella procedura di cui all'art. 36 c. 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"*;
- il D.Lgs. n. 50/2016 art. 36 c. 2 lettera a);
- il Decreto legge 16 luglio 2020, n.76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" , convertito con legge n.120/2020 come modificato dall'art. 51 del D.L. n.77/2021, convertito con legge n.108/2021, in particolare l'art. 1 comma 2 lett. a), e commi 3 e 4 e l'art. 1 del Decreto Semplificazioni, così come modificato da D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108, a mente del quale *"al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, [...] le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*;
- in particolare, l'articolo 1, comma 3, della legge n. 120/2020 secondo cui gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016, quali l'oggetto

dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

DATO ATTO

- che il CAPAC – Politecnico del Commercio e del Turismo intende ricorrere all'istituto in questione al fine di garantire un affidamento celere ed in forma semplificata e per ottenere conseguentemente una riduzione dei tempi procedurali, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art.30 del D.lgs. n.50/2016, e l'esigenza che siano individuati soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, nel rispetto del principio di rotazione;

RICHIAMATA

la Determina del Presidente n. 3903/2022 del 21/12/2022 con il quale si è attribuito l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento qui in esame al Direttore Generale della Stazione Appaltante, Dott. Gabriele Cartasegna il quale, oltre a ricoprire un ruolo dirigenziale di vertice della struttura, è anche il Responsabile della Funzione Servizi Generali e Infrastrutture, nonché dirigente della Sicurezza ex. D.lgs. 81/2008;

VISTO

il preventivo presentato dal Dott. Geologo Calloni in data 17/04/2023, qui allegato, di importo pari a € 1.500, oltre accessori come per legge;

DATO ATTO

che a seguito dell'espletamento della comprova da parte del RUP sulla sussistenza dei requisiti di ordine generale dichiarati, in sede di autocertificazione, dal Dott. Geologo Calloni, il quale è risultato in possesso dei predetti requisiti;

RITENUTO

Pertanto, opportuno procedere all'affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, così come disciplinato, in via transitoria, dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, nei confronti Dott. Geologo Calloni dell'incarico avente ad oggetto l'attività di indagine geologico-tecnica diretta ad effettuare la valutazione della capacità portante dei terreni di appoggio alle strutture interessate dall'Accordo Semplificato Locale denominato "QuartoViva" presso l'edificio di Via Carlo Amoretti, n. 30, in Milano, con studio in Buscate (MI), via Ronchè n. 6, (P.IVA 07076430961), ivi domiciliato per lo svolgimento dell'incarico medesimo;

CONSIDERATO che la spesa rientra nell'ambito di un Accordo Locale Semplificato multi Ente;

DATO ATTO, pertanto, della copertura economico-finanziaria;

DATO ATTO che il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al TAR Lombardia – Milano - con ricorso giurisdizionale nel termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione; per i predetti motivi,

DETERMINA

- che la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;

di autorizzare a contrarre, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come disciplinato, in via transitoria, dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108, Dott. Geologo Calloni dell'incarico avente ad oggetto l'attività di indagine geologico-tecnica diretta ad effettuare la valutazione della capacità portante dei terreni di appoggio alle strutture interessate dall'Accordo Semplificato Locale denominato "QuartoViva" presso l'edificio di Via Carlo Amoretti, n. 30, in Milano, con studio in Buscate (MI), via Ronchè n. 6, (P.IVA 07076430961), ivi domiciliato per lo svolgimento dell'incarico medesimo;

di individuare nella persona del dott. Gabriele Cartasegna il ruolo di Responsabile del Procedimento ai fini dell'adozione di tutti gli adempimenti conseguenti e/o comunque connessi al presente affidamento;

- di pubblicare copia della presente disposizione sul sito web nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".
- di stabilire che:

a) il contratto ha il seguente oggetto: l'attività di indagine geologico-tecnica diretta ad effettuare la valutazione della capacità portante dei terreni di appoggio alle strutture interessate dall'Accordo Semplificato Locale denominato "QuartoViva" presso l'edificio di Via Carlo Amoretti, n. 30, in Milano;

- importo massimo stimato: **€ 1.500,00, oltre accessori di legge;**

b) il contratto verrà stipulato nella forma dello scambio di lettere, anche attraverso pec (posta elettronica certificata), ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.Lgs n. 50/2016. Le clausole del contratto ritenute essenziali sono le seguenti:

1) il termine per l'esecuzione delle prestazioni è da ritenersi essenziale;

2) il contratto è risolutivamente condizionato al venire meno delle condizioni di cui all'art. 80 DLGS 50/2016 e/o della regolarità contributiva accertata dal DURC.

3) di dare atto che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m., il sopraindicato professionista sarà obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, che lo stesso, ai sensi del comma 7 di detto articolo, si obbliga a presentare la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato e per l'effetto a fornirne i riferimenti alla stazione appaltante;

4) il professionista incaricato è obbligato, prima del perfezionamento del contratto, a fornire i dati della propria polizza professionale con indicazione del massimale e delle eventuali franchigie;

5) per tutto quanto ivi non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni di cui al Dlgs 50/2016 e del Codice civile;

6) in caso di controversia foro competente è il Tribunale di Milano.

Milano, 28 giugno 2023

Il Presidente